



Regione Veneto

Legnaro, 20 novembre 2013

I principali aspetti di connessione tra 1° e 2° pilastro

Angelo Frascarelli è docente di Economia e Politica Agraria nella Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia.

Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale.

Membro del Comitato di redazione di Agriregionieuropa.

www.agr.unipg.it





Le fasi della PAC

2005-2009 riforma Fischler

2009-2013 Health check

2014-2020 Europa 2020




La Pac 2014-2020:

gli strumenti



I tre strumenti della Pac (risorse per l'Italia)

- 1. Pagamenti diretti (52% risorse)**
- 2. Misure di mercato (8% risorse)**
- 3. Sviluppo rurale (40% risorse)**





Il regolamento transitorio

REGOLAMENTO	ENTRATA IN VIGORE	CONSEGUENZE ED ECCEZIONI
Pagamenti diretti	1° gennaio 2015	<ul style="list-style-type: none">- validità degli attuali titoli anche per la domanda Pac 2014;- prosecuzione dell'Articolo 68 nel 2014;- possibilità di presentare domande alla riserva nazionale- nuovi titoli assegnati in base alla domanda Pac 2015.
Ocm unica	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none">- avvio delle nuove misure di mercato (tra cui la riserva di crisi).
Sviluppo rurale	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none">- avvio della fase di programmazione dei PSR 2014-2020;- nuovi impegni per il 2014 delle misure "per superficie" (indennità compensative, misure agro ambientali, ecc.) con i contenuti dei PSR 2007-2013 e le risorse finanziarie 2014-2020.
Regolamento orizzontale	1° gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none">- entrata in vigore 1° gennaio 2015 per sistema consulenza aziendale, nuova condizionalità, sistema integrato di gestione e controllo.



La Pac 2014-2020:


gli strumenti



I tre strumenti della Pac 2014-2020

- 1. Pagamenti diretti**
- 2. Misure di mercato**
- 3. Sviluppo rurale**


Gli strumenti





I tre strumenti della Pac (risorse per l'Italia)

- 1. Pagamenti diretti (52% risorse)**
- 2. Misure di mercato (8% risorse)**
- 3. Sviluppo rurale (40% risorse)**






Le risorse per l'Italia

Fondo	Fondi UE <i>(miliardi €)</i>	Fondi nazionali <i>(miliardi €)</i>	Totale <i>(miliardi €)</i>	Media annua <i>(miliardi €)</i>
Pagamenti diretti	27,0	0,0	27,0	3,8
OCM vino e ortofrutta	4,0	0,0	4,0	0,6
Sviluppo rurale	10,5	10,5	21,0	3,0
TOTALE	41,5	10,5	52,0	7,4

Trasferimento di fondi tra pilastri



- ❖ Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al **15% della dotazione nazionale** per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale (2° pilastro).
 - *Tali importi non avranno bisogno di essere cofinanziati.*
- ❖ Gli Stati membri potranno anche scegliere di trasferire fino al 15% della propria dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti.
- ❖ Alcune considerazioni per l'Italia:
 - *dotazione nazionale pagamenti diretti: diminuzione di 300 milioni di euro annui;*
 - *dotazione nazionale sviluppo rurale: aumento di ... milioni di euro annui;*
 - *gestione del rischio dal 1° al 2° pilastro.*
- ❖ Ipotesi: nessun trasferimento tra pilastri.



Pagamenti diretti




La ridefinizione dei pagamenti diretti in 7 componenti

Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione fondi	Condizioni
Pagamento di base	obbligatorio	max 70%	Condizionalità base
Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	Per i primi max 30 ettari
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	obbligatorio	30%	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	Età < 40
Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate.
Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	Piccolo agricoltore



La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti



- 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda.



Le componenti obbligatorie e facoltative

Tipologia	% del massimale nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri	
Pagamento di base	max 70%
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	30%
Pagamento giovani agricoltori	fino al 2%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri	
Pagamento ridistributivo per i primi ettari	fino al 30%
Pagamento per le zone con vincoli naturali	fino al 5%
Pagamento accoppiato	fino al 15%
Pagamento piccoli agricoltori	fino al 10%



Una simulazione per l'Italia

Massimale dei pagamenti diretti per l'Italia (2019): **3.704** mln euro (prezzi correnti).


Ipotesi regionalizzazione nazionale al 2019.

	Componenti dei pagamenti diretti	Opzioni SM	Ipotesi scelte	Ipotesi massimale	SAU ammissibile (<i>stima</i>)	Pagamen ti diretti (<i>stima</i>)
		%	%	mln euro	000 ettari	euro/ha
1)	Pagamento base	max 70	43	1.593	12.000	133
2)	Pagamento redistributivo	max 30	11	407	8.500	50
3)	Pagamento ecologico	30	30	1.111	12.000	95
4)	Pagamento zone vincoli naturali	max 5	0	0	0	0
5)	Pagamento giovani agricoltori	max 2	1	37	2.100	35
6)	Pagamento accoppiato	max 15	15	556		
7)	Pagamento piccoli agricoltori	max 10	10	370	1.350	270
			100	3.704	12.000	308

*Ipotesi: a) pagamento zone di montagna: non viene utilizzato;
b) pagamento redistributivo a 50 euro/ha.*




Pagamenti diretti, da 2 a 7 tipologie



2013: 4,122 mld euro

2019: 3,704 mld euro




Rischio di complessità: le componenti dei pagamenti diretti saranno 7. Se si considera che l'Italia applicherà la convergenza interna (il trascinarsi dei vecchi titoli, oltre tutto variabile ogni anno), la semplificazione sarà un "miraggio".



Ipotesi di scelta per l'Italia

	Componenti dei pagamenti diretti	Sostegno indifferenziato	Scelta produttivistica	Rilievo ai beni pubblici	Redistribuzione massima	Targettizzazione massima	Ipotesi accordo politico
		%	%	%	%	%	%
1)	Pagamento base	68	53	63	38	18	39
2)	Pagamento redistributivo				30	30	15
3)	Pagamento ecologico	30	30	30	30	30	30
4)	Pagamento zone vincoli naturali			5		5	
5)	Pagamento giovani agricoltori	2	2	2	2	2	2
6)	Pagamento accoppiato		15			15	14
		100	100	100	100	100	100

Le scelte sulle tipologie di pagamenti



- ❖ Le scelte sulle tipologie dei pagamenti diretti del 1° pilastro influiscono su quelle del 2° pilastro:
 - **pagamento per le zone con vincoli naturali**
 - **pagamento accoppiato**
 - **pagamento giovani agricoltori**
 - **pagamento piccoli agricoltori**
- ❖ La scelta sul pagamento zone con vincoli naturali influisce sull'entità delle indennità compensative del 2° pilastro.
- ❖ La scelta sul pagamento accoppiato influisce sulla competitività dei settori.
- ❖ Il sottoprogramma "giovani agricoltori" deve tener conto delle scelte sul **pagamento giovani agricoltori.**
- ❖ Il sottoprogramma "piccole aziende agricole" deve tener conto delle scelte sul **pagamento piccoli agricoltori.**




Regionalizzazione e convergenza

- ❖ Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
- ❖ **Regionalizzazione o uniformazione**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- ❖ **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».




Regionalizzazione.

Valore medio dei pagamenti diretti per ettaro






Regionalizzazione: effetti regionali della redistribuzione in base alla SAU





Le scelte sulla regionalizzazione



- ❖ La regionalizzazione "nazionale" o per "regioni amministrative" o per "altre definizioni di regioni" porta ad uno spostamento risorse tra un territorio ed un altro.
- ❖ La regionalizzazione sul 1° pilastro in base alla SAU potrebbe portare a fare scelte complementari sul secondo pilastro (es. valore aggiunto e occupazione) e viceversa.
- ❖ In funzione della scelta sul primo pilastro, si potrebbe ipotizzare una compensazione alle Regioni sul 2° pilastro.



Calcolo di pagamento di base

- ❖ Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
 1. **Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli dal 2015.
 2. **Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
 3. **Convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese":** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.



Convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese" (1)

- ❖ Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 - Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%.
- ❖ Gli Stati membri dovranno garantire che all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del **60%** del valore medio nazionale/regionale al 2019.
- ❖ Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il **30%** rispetto al suo valore unitario iniziale.
- ❖ Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).



Convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese" (2)

- ❖ La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
- ❖ Il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.



I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio

Perdita max
- 30% valore
unitario iniziale

Valore medio

2014

2015


2016

2017

2018

2019

2020





I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli

60% del valore
medio naz./reg.

Valore medio

2014

2015


2016

2017

2018


2019

2020




Spesa Pac per ha SAU censimento

Pagamenti diretti per ha/Sau





Pagamenti PSR per ha/Sau




Media annua 2008-2012

Chi guadagna e chi perde con uniformazione?




Importante più che
nel passato: integrare
1° e 2° pilastro

Gli effetti territoriali intra-regionali: l'esempio dell'Umbria




Distribuzione Pagamenti Diretti/Sau
2013



Variazione Pagamenti Diretti/Sau
2013-2019



Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti diretti



1. Forte ridistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori

- penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia
- avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo
- penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna.

2. Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori

- ❖ penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais.
- ❖ favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.

3. Il 2° pilastro dovrebbe accompagnare le imprese per affrontare gli effetti della riforma dei pagamenti diretti,

- ❖ in particolare nel settore della carne bovina e del tabacco;
- ❖ per rafforzare il loro orientamento al mercato.



Pagamento ecologico (*greening*)

- ❖ Il regolamento parla di “**pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente**”.
- ❖ Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’ Ue:
 - A. le pratiche agricole benefiche**
 - 1. *Diversificazione colturale***
 - 2. *Mantenimento prati permanenti***
 - 3. *Aree a valenza ambientale***
 - B. le pratiche equivalenti**
- ❖ Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.
- ❖ La consulenza aziendale potrà riguardare anche il *greening*.
- ❖ Nel calcolare i pagamenti agro-climatici-ambientali, occorre dedurre l’importo del *greening* per escludere il “doppio finanziamento”.



Diversificazione

- ❖ Interessa solo le superfici a seminativo.
- ❖ Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.



Prati permanenti

- ❖ Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- ❖ Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- ❖ Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
 - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- ❖ Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.



Aree di interesse ecologico (1)

- ❖ Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- ❖ Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- ❖ Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.
- ❖ La soglia del 5% può essere aumentata **al 7%** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.



Aree di interesse ecologico (2)


- ❖ Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,
 - superfici con colture azotofissatrici.
- ❖ Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell'azienda;
 - ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico.



Aree di interesse ecologico (3)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle EFA **a livello regionale** al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle EFA in base alla realizzazione collettiva, purché le EFA interessate siano adiacenti.

Le pratiche equivalenti del *greening* (1)



- ❖ Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l' accordo prevede un sistema d' "equivalenza d' inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del *greening*.
- ❖ Le pratiche equivalenti del *greening* sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.
- ❖ Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 - i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;
 - sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
 - per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell' ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.



Le pratiche equivalenti del *greening* (2)

❖ Alcuni esempi di equivalenza del *greening*:

- Creazione di **fasce tampone** per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
- Gestione delle **fasce tampone** e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
- Gestione di **bordi**, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
- Gestione (potatura, sfondata, date, metodi, restauro) di **elementi caratteristici del paesaggio** (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
- Mantenimento di **suoli torbosi o umidi arabili** seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)
- Produzione su seminativi, con **assenza di uso di concimi** (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto
- **Conversione di seminativi in prato permanente** ad uso estensivo.



Agricoltore attivo (1)

- ❖ I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- ❖ L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione di rendita.
- ❖ Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori.
- ❖ La Commissione aveva proposto una definizione di "agricoltore attivo" poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- ❖ L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.



Agricoltore attivo (2)

- ❖ Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- ❖ Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- ❖ Inoltre, gli SM possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti:
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.
- ❖ La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri.
- ❖ La definizione di “agricoltore attivo” è tutta da scrivere. Sicuramente esclusi i soggetti appartenenti alla *black list* e potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università, Comuni, ex-Ipab).
- ❖ I soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola.




Quali ipotesi per la definizione di agricoltore attivo?

- ❖ La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l'Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell'agricoltura italiana.
- ❖ Si può optare per una **selettività forte** ovvero destinare i pagamenti diretti solamente agli agricoltori che si occupano principalmente di attività agricola:
 - IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e CD (Coltivatore Diretto), che prevede l'iscrizione all'Inps, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a novembre 2011;
 - iscrizione all'INPS.
- ❖ Si può optare per una **selettività debole**:
 - iscrizione alla CCIAA
 - utilizzare la deroga dei 5.000 euro o lasciarla solo per la montagna;
 - utilizzare il metodo della Commissione PD/R < 5% (pagamenti diretti inferiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole).



Le scelte sull'agricoltore attivo e il 2° pilastro



- ❖ La definizione di agricoltore attivo è comune tra il 1° e il 2° pilastro.
 - per il 1° pilastro si applica dal 2015;
 - per il 2° pilastro si applica dal 2014.

- ❖ Le misure che prevedono che i pagamenti siano riservati agli agricoltori attivi:
 - regimi di qualità;
 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - agricoltura biologica;
 - indennità compensative per le zone soggette a vincoli naturali;
 - benessere degli animali;
 - gestione del rischio.



Le (molte) scelte da fare sui pagamenti diretti


Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto 2014. Molte decisioni influenzano le scelte del 2° pilastro.

- ❖ Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale
 - Pagamento di base
 - Pagamento redistributivo per i primi ettari
 - Zone svantaggiate
 - Giovani agricoltori
 - Sostegno accoppiato: percentuali e settori
 - Piccoli agricoltori
- ❖ Criteri di assegnazione dei titoli
- ❖ Gestione della riserva nazionale
- ❖ Soglia minima pagamenti (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)
- ❖ Agricoltore attivo: definizione e applicazione
- ❖ Regionalizzazione e scelta regioni omogenee
- ❖ Convergenza interna, modalità, tempi e limiti
- ❖ Degressività.



Misure di mercato

Quote



1. La vecchia politica dei mercati continua ad essere smantellata progressivamente, quindi anche le quote di produzione.

Abolizione:

- quote latte: dal 1° aprile 2015
- quote zucchero: dal 1° ottobre 2017
- diritti di impianto dei vigneti: dal 1° gennaio 2016.
Introduzione di un nuovo regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di viti dal 2016 con crescita limitata all'1% all'anno.

2. Il 2° pilastro dovrebbe accompagnare le imprese per affrontare gli effetti dell'abolizione delle quote latte.



Vino e ortofrutta nelle misure di mercato

1. Il settore del vino mantiene gli attuali **programmi di sostegno nazionali**, in cui sono previsti:
 - ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
 - innovazione nel settore vitivinicolo;
 - promozione nei paesi terzi;
 - investimenti;
 - aiuto per la vendemmia verde;
 - assicurazioni del raccolto;
 - fondi di mutualizzazione.
2. Il settore degli ortofrutticoli freschi mantiene il finanziamento ai **programmi operativi** delle OP.
3. La programmazione del 2° pilastro deve tener conto delle misure dell'Ocm vino e dell'Ocm ortofrutta.



Il potenziamento del ruolo delle OP

Le OP e le OI possono essere riconosciute per tutti i settori, allo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare.

Sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all'interno della politica di sviluppo rurale.

Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi.

Valutare le relazioni tra l'Ocm unica, relativamente alle OP, e la misura del PSR "Costituzione delle associazioni di produttori".



Grazie per l'attenzione